

ALLEGATO "A" AL N. 71.884/13.702 DI REPERTORIO

STATUTO

1) - Esiste a' sensi degli articoli 36 e seguenti del Codice Civile, una associazione denominata **"AMICI DELL'OSPEDALE DI BIELLA - O.N.L.U.S."**.

2) - L'associazione ha sede sociale in Biella Via Orfanotrofio n. 16.

3) - L'Associazione ha per unico scopo, rimosso qualsiasi intento lucrativo, l'esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale nell'ambito dell'attività di beneficenza e di assistenza sociale e socio-sanitaria.

In particolare l'attività dell'associazione ha lo scopo di realizzare e favorire la migliore esecuzione ed adempimento dei compiti e delle funzioni relative all'assistenza sanitaria del nuovo Ospedale di Biella. L'Associazione opererà quindi sia per incrementare e integrare le risorse destinate al nuovo ospedale sia per migliorare e garantire lo standard dei servizi ospedalieri permettendo:

- di fornire un'accoglienza mirata al rispetto della dignità umana;

- di assicurare il miglior livello possibile di comfort che non significa lusso ma costituisce parte integrante del processo di cura;

- di garantire ambienti sicuri e gradevoli anche per chi ci lavora;

- di contribuire, se necessario, alla formazione degli operatori e al potenziamento della strumentazione.

L'attività dell'Associazione avviene per definizione in ambiti (beneficenza, assistenza sociale e socio-sanitario) connotati intrinsecamente da solidarietà sociale (art. 10 co. 4 D. Lgs. 460/97) e comunque in ultima istanza a vantaggio di soggetti deboli indubbiamente "svantaggiati" in ragione delle proprie condizioni fisiche e psichiche. L'Associazione per evidenti ragioni legate alla particolarità del proprio oggetto opererà specificamente nell'ambito del territorio della provincia di Biella.

Per il raggiungimento dello scopo associativo l'associazione potrà promuovere manifestazioni ed eventi in ambito sociale e culturale nonché organizzare e gestire corsi, lezioni, seminari per l'elevazione professionale del personale ospedaliero finalizzati al miglioramento della qualità dei servizi.

L'associazione potrà inoltre svolgere tutte le attività connesse ed accessorie a quelle istituzionali purché nei limiti consentiti dall'art. 10) del D. Lgs. 460/97 e compiere tutte quelle operazioni ritenute dal Consiglio Direttivo necessarie od opportune per il conseguimento dell'oggetto sociale, compresa l'effettuazione di operazioni di carattere commerciale (manifestazioni pubbliche, eventi di carattere pubblicitario, sponsorizzazioni, attività didattiche, studi,



formazione ecc.) purchè svolte nell'ambito delle attività istituzionali e nell'esclusivo perseguimento dei fini di solidarietà sociale enunciati.

DURATA

4) - L'Associazione ha durata illimitata.

PATRIMONIO

5) - Il patrimonio è costituito:

- dal versamento di quote associative;
- da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- da eventuali erogazioni, oblazioni, donazioni e/o lasciti;
- da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale.

Il patrimonio dell'associazione con gli eventuali utili od avanzi di gestione è destinato integralmente al perseguimento dei fini istituzionali.

Non può essere ripartito nè distolto in qualunque forma dalla sua destinazione sia durante la vita che all'atto dello scioglimento dell'associazione.

ESERCIZI

6) - L'esercizio finanziario inizia al 1° gennaio e chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Il primo esercizio si chiuderà al 31 dicembre 2014.

Entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio verrà predisposto dal Consiglio direttivo il bilancio di gestione con l'allegato rendiconto a norma dell'art. 25 D. Lgs. 460/97 salvo che ricorrano le condizioni di cui al 3° comma della medesima disposizione.

QUOTA ASSOCIATIVA

7) - Qualora determinata dal Consiglio Direttivo con apposita deliberazione tutti i soci contribuiscono con una quota, da versarsi all'atto dell'adesione o, in caso di rinnovo entro il termine stabilito dal Consiglio Direttivo. L'ammontare della quota, se richiesta, è stabilito dal Consiglio Direttivo.

A seguito della presentazione della domanda da parte dei nuovi associati il Consiglio Direttivo delibera a proprio giudizio sulla relativa ammissione.

INTRASFERIBILITA' DELLA QUOTA ASSOCIATIVA

8) - La quota associativa è intrasferibile tanto per atto tra vivi quanto per successione a causa di morte. Gli eredi dell'associato deceduto non avranno pertanto alcun diritto sul patrimonio dell'associazione nè avranno titolo a ripetere i contributi versati dall'associato deceduto.

PERDITA DELLA QUALITA' DI SOCIO

9) - La qualità di socio si perde:

- a) per recesso, che deve essere notificato con lettera di dimissioni al Presidente;
- b) per esclusione qualora:
 - il socio manifesti comportamenti incompatibili con le

finalità dell'Associazione o si renda responsabile di gravi manchevolezze o sanzioni penali;

- il socio non versi la quota associativa, ove richiesta, entro il termine fissato nel sollecito dal Segretario.

L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo.

Il recesso o l'esclusione non danno diritto al rimborso di quote o somme a qualsiasi titolo versate e non dispensano dal pagamento di debiti contratti in precedenza con l'Associazione.

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

10) - Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei soci;

- il Consiglio Direttivo;

- il Comitato Consultivo - se nominato;

- il Revisore Legale dei Conti - se nominato.

ASSEMBLEE ORDINARIA E STRAORDINARIA

11) - Le Assemblee dei soci sono ordinarie o straordinarie:

- l'Assemblea ordinaria approva il bilancio di esercizio, nomina il Consiglio Direttivo ed il Revisore Legale dei Conti;

- fornisce quando richiesta pareri consultivi e delibera su quanto altro venga sottoposto al suo esame dal Consiglio Direttivo.

Essa è convocata dal Presidente in relazione alle esigenze associative e comunque almeno una volta all'anno entro il mese di aprile per l'approvazione del bilancio di gestione;

- l'Assemblea straordinaria delibera sulle modificazioni dello statuto e dell'atto costitutivo, sulla messa in liquidazione dell'associazione e sull'eventuale adozione del regolamento interno.

L'Assemblea straordinaria è convocata ogni qualvolta lo reputi il Consiglio Direttivo. L'Assemblea tanto ordinaria che straordinaria potrà altresì essere convocata su domanda motivata di almeno un terzo degli associati.

Le Assemblee ordinarie o straordinarie sono convocate presso la sede sociale o in altro luogo da stabilirsi, sia in Italia che all'Estero, mediante invio agli associati di lettera, telegramma, telefax, e-mail etc., almeno 5 giorni prima di quello fissato per la convocazione. L'avviso relativo sarà altresì esposto all'interno dei locali della sede.

L'Assemblea ordinaria delibera in prima convocazione col voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza assoluta dei componenti ed in seconda convocazione col voto favorevole della maggioranza degli associati votanti escludendo dal computo gli astenuti.

L'Assemblea straordinaria delibera in prima convocazione col voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno i 2/3 (due terzi) dei componenti l'Associazione ed in seconda convocazione col voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno i 2/3 (due terzi) degli associati presenti.



Per le delibere concernenti lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del suo patrimonio nel rispetto dei principi stabiliti dall'art. 111 T.U.I.R. (D. Lgs. 917/86) occorrerà in ogni caso il voto favorevole di almeno i 3/4 (tre quarti) degli associati.

Le Assemblee sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo, o, in caso di assenza o impedimento, dal Vice Presidente o dal Consigliere più anziano (tenendo conto dell'anzianità di carica).

Ogni socio può farsi rappresentare alle assemblee da altro socio mediante semplice delega scritta.

Ciascun socio non può ricevere più di cinque deleghe per ciascuna assemblea.

È ammessa la possibilità che le riunioni assembleari si tengano per televideoconferenza, nel rispetto del metodo collegiale, a condizione:

- che sia consentito al Presidente dell'assemblea di accertare con tutti i mezzi ritenuti necessari od opportuni l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati;
- che sia consentito al Presidente ed a tutti gli altri soggetti partecipanti alla riunione, ivi compresi amministratori ed eventualmente sindaci, se nominati, di percepire adeguatamente gli eventi assembleari;
- che tutti i partecipanti possano seguire e partecipare alla discussione in tempo reale anche all'occorrenza visionando, inviando o ricevendo documenti o facendo verbalizzare i propri interventi;
- che in difetto di uno o più dei presupposti di cui sopra il Presidente possa dichiarare non regolarmente costituita la riunione assembleare;
- che nell'avviso di convocazione salvo che si tratti di assemblea totalitaria vengano indicati i luoghi audio-video collegati a cura della associazione nei quali gli aventi diritto potranno partecipare ai lavori assembleari.

Verificandosi tali requisiti, l'assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove inoltre deve trovarsi il soggetto verbalizzante, onde consentire la regolare stesura e la sottoscrizione del relativo verbale.

CONSIGLIO DIRETTIVO

12) - Il Consiglio Direttivo è composto da 3 (tre) a 9 (nove) membri nominati dall'Assemblea Ordinaria esclusivamente tra gli associati ovvero tra gli appartenenti (o mandatari) degli enti associati.

Per quanto sopra la cessazione del rapporto associativo ovvero di appartenenza o di rappresentanza, nei confronti dell'ente associato, o il venir meno del rapporto associativo da parte dell'ente nel cui ambito è stato nominato un amministratore, costituirà causa di decadenza

dell'amministratore stesso.

I Consiglieri durano in carica per tre anni ovvero per la più breve durata stabilita dall'associazione al momento della nomina e sono rieleggibili.

Qualora nel corso del mandato vengano a mancare per qualsiasi causa uno o più amministratori i restanti provvederanno a sostituirli con apposita deliberazione.

Gli amministratori così nominati resteranno in carica fino alla successiva assemblea.

L'Organo Amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'associazione nulla escluso od eccettuato.

Il Consiglio Direttivo delibera, inoltre sull'ammissione/esclusione degli associati e sulla misura delle quote associative qualora lo ritenga opportuno.

Il Consiglio Direttivo è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri e delibera sugli argomenti di competenza, a maggioranza assoluta dei presenti.

Il Consiglio Direttivo nomina il proprio Presidente, il Vice Presidente, un Segretario ed un Tesoriere.

E' ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio di Amministrazione si tengano per teleconferenza o per videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati.

Verificandosi tali requisiti, il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e dove inoltre si deve trovare il Segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del relativo verbale sul relativo libro sociale.

RAPPRESENTANZA

13) - La rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi e davanti ad ogni ordine e grado di giurisdizione spetta disgiuntamente al Presidente ed al Vice Presidente del Consiglio Direttivo.

Il Tesoriere provvede alle incombenze finanziarie dell'Associazione, dando esecuzione di volta in volta alle decisioni del Consiglio Direttivo in materia.

Il Segretario provvede ad una ordinata gestione amministrativa.

REVISORE CONTABILE

14) - L'Associazione qualora lo ritenga opportuno a seguito di apposita deliberazione da parte dell'assemblea provvederà alla nomina di un Revisore Legale dei Conti per vigilare sull'osservanza della Legge e dello statuto e accertare la regolare tenuta della contabilità.

Verificandosi i presupposti di cui all'art. 25 5° comma del D. Lgs. 460/97 l'Associazione provvederà in ogni caso alla nomina di un Revisore Legale dei Conti iscritto all'Albo dei



Revisori dei Conti.

Il Revisore dura in carica tre esercizi ed è rieleggibile.

COMITATO CONSULTIVO

15) - Il Comitato Consultivo qualora nominato a seguito di apposita deliberazione dell'assemblea è composto da 3 (tre) a 9 (nove) membri nominati dal Consiglio Direttivo tra soggetti che, per qualificazione o esperienze professionali, risultino idonei a fornire pareri, consulenze o suggerimenti di carattere tecnico, scientifico nei settori in cui si svolge l'attività dell'associazione.

I componenti del Comitato durano in carica 3 (tre) anni e possono essere riconfermati.

I pareri, le valutazioni o comunque le considerazioni del Comitato Consultivo, ancorchè conseguenti a richieste del Consiglio Direttivo, avranno comunque mera rilevanza interna, da valutarsi in relazione all'autorevolezza dei componenti rimossa qualsiasi efficacia vincolante nei confronti dell'Organo Direttivo.

SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

16) - In caso di scioglimento dell'Associazione l'Assemblea in sede straordinaria provvederà alla nomina di uno o più liquidatori determinandone i poteri. Il patrimonio dell'Associazione dedotte le passività verrà devoluto ad altra O.N.L.U.S. ovvero a fini di pubblica utilità comunque conformi ai propri fini istituzionali a norma dell'art. 10 comma 1° lettera "f" del D. Lgs. 460/97.

DISPOSIZIONI FINALI

17) - Per quanto non compreso nel presente statuto si fa riferimento a quanto stabilito in materia dal Codice Civile nonchè alle disposizioni di cui al D. Lgs. 460/97.

18) - L'Associazione è organizzazione non lucrativa di utilità sociale (O.N.L.U.S.) caratterizzata dal perseguimento in via esclusiva di finalità di solidarietà sociale nell'ambito delle attività istituzionali indicate dal presente statuto, pertanto:

a) - è organizzata secondo principi di trasparenza anche mediante la predisposizione del rendiconto annuale e quando ritenuto opportuno o previsto dalla legge del Revisore Contabile;

b) - non può ripartire nè distogliere utili o avanzi di gestione nè fondi o riserve anche in modo indiretto, o beni patrimoniali dalla loro destinazione istituzionale sia durante la vita dell'ente che all'atto del suo scioglimento;

c) - è vietato il perseguimento di finalità o di interessi diversi da quelli istituzionali;

d) - è vietata la corresponsione di compensi a collaboratori, sostenitori, amministratori, etc., superiori ai limiti di legge in vigore, anche mediante erogazione di servizi o cessione di beni a condizioni più favorevoli ed in ogni caso la distribuzione anche indiretta di utili od avanzi di


gestione con qualsiasi mezzo, così come previsto dall'art. 10 comma 6° D. Lgs. 460/97.

e) - è prevista la disciplina uniforme del rapporto e delle modalità associative e la democraticità della struttura e degli organi sociali.

Firmato: PAOLA ACCOMAZZO in NEJROTTI - LEO GALLIGANI -
ADRIANO GUALA - PIERANGELO OGLIARO - Dr. RAFFAELLO LAVIOSO
Notaio

*Copia conforme all'originale, composto di n° 4 volumi
tutti firmati a norma di legge, concorda pure con quanto allegato,
che si rilascia per uso fiscale u'corre debito.*

Biella, li 21 marzo 2014



Dr. Raffaello Lavioso